



*Consiglio regionale della Calabria*

**Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il  
Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”.**

I Consiglieri regionali  
F.to Domenico Giannetta  
F.to Angelo Brutto  
F.to Giuseppe Mattiani  
F.to Pierluigi Caputo  
F.to Vito Pitaro

**Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”.**

**Relazione Illustrativa**

La norma dell’articolo 1 risponde all’esigenza di garantire l’adempimento dell’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 516886 del 10/07/2025, al fine di evitare l’impugnativa governativa. Nello specifico si interviene per inserire nell’articolo 1 della legge regionale una previsione di garanzia dettata dalla legge quadro in materia di aree protette.

La norma dell’articolo 2 risponde all’esigenza di garantire l’adempimento dell’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 516886 del 10/07/2025, al fine di evitare l’impugnativa governativa. Nello specifico si interviene per inserire nell’articolo 1 della legge regionale una previsione di garanzia dettata dalla legge quadro in materia di aree protette.

La norma dell’articolo 3 risponde all’esigenza di garantire l’adempimento dell’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 516886 del 10/07/2025, al fine di evitare l’impugnativa governativa. Nello specifico si interviene per inserire nell’articolo 1 della legge regionale una previsione di garanzia dettata dalla legge quadro in materia di aree protette.

La norma dell’articolo 4 risponde all’esigenza di garantire l’adempimento dell’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 584409 del 03/08/2025, al fine di evitare l’impugnativa governativa. Nello specifico si interviene per rimodulare alcune definizioni lessicali e renderle più aderenti alla legge statale oltre che integrare la norma con alcune clausole di garanzia rispetto al coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche.

La norma dell’articolo 5 risponde all’esigenza di garantire l’adempimento dell’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 569708 del 29/07/2025, al fine di evitare l’impugnativa governativa. Nello specifico si interviene nell’articolo 8 della legge regionale per specificare che risorse generate dalle attività di cui al comma 5 dell’articolo 2 confluiscono annualmente nella parte libera del risultato d’amministrazione.

La norma dell'articolo 6 risponde all'esigenza di garantire l'adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 569725 del 29/07/2025 e con nota prot. n. 572229 del 30/07/2025, al fine di evitare l'impugnativa governativa. Nello specifico si interviene in più punti della legge per renderla omogenea alle previsioni normative nazionali.

L'articolo 7 risponde all'esigenza di garantire l'adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione. Nello specifico, si interviene per eliminare, nella lettera c), del comma 3, dell'articolo 9, della l.r. 48/2019, così come introdotto dall'articolo 5 della l.r. 17/2024, le parole: “, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale,”. Tale modifica si rende opportuna per rendere il testo normativo maggiormente conforme al quadro ordinamentale vigente.

L'articolo 8 risponde all'esigenza di garantire l'adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo in attuazione del principio di leale collaborazione. Nello specifico, nella legge regionale 30 maggio 2025, n. 25 (Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella regione Calabria) si interviene per garantire la neutralità finanziaria della norma rispetto alle previsioni ivi contenute.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di norme di carattere ordinamentale e l'articolo 10 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nel BURC. L'esigenza dell'entrata in vigore anticipata si giustifica proprio per la peculiare composizione della proposta di legge che ha l'unico fine di dare seguito agli impegni assunti con il Governo nazionale.

**Relazione tecnico-finanziaria**  
**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

**Titolo:** Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 26. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 27. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 28. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Modifica alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 32. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Modifica alla legge regionale 30 giugno 2025, n. 33. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Modifica alla legge regionale 30 giugno 2025, n. 34. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 48/2019. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
8	Modifiche alla l.r. n. 25/2025. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
9	Disposizioni finanziarie.	//	//	//
10	Entrata in vigore	//	//	//

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi esclusivamente di interventi mirati per dare seguito agli impegni assunti con il Governo finalizzati ad evitare l’impugnativa delle norme.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

<b>Programma/ Capitolo</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Totale</b>
	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Totale</b>	//	//	//	

**Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”.**

**Art. 1**

*(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 26)*

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 26, dopo le parole: “Regione Calabria,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’articolo 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette),”.

**Art. 2**

*(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 27)*

1. Al comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 30 maggio 2025, n. 27, dopo le parole “(Legge-quadro sulle aree protette)” sono aggiunte le seguenti: “, in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all’articolo 22, comma 1, ”.

**Art. 3**

*(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 28)*

1. Al comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 30 maggio 2025, n. 28, dopo le parole “Regione Calabria,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’articolo 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette),”.

**Art. 4**

*(Modifica alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 32)*

1. La legge regionale 30 maggio 2025, n. 32 è modificata come segue:
  - a) all’articolo 2 nella lettera a) del comma 1, le parole “diversa abilità” sono sostituite dalle seguenti: “disabilità”;
  - b) nel comma 1 dell’articolo 5:

- 1) dopo le parole: “La Regione,” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché dalla legge 29 maggio 2017, n. 71,”;
- 2) la lettera a) è così sostituita: “favorire a livello regionale, previe intese, iniziative di collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate nel settore della tutela dei minori;”;
- 3) la lettera d) è soppressa.

## Art. 5

*(Modifica alla legge regionale 30 giugno 2025, n. 33)*

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2025, n. 33 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con la finalità di garantire il rispetto della disciplina in materia di vincoli prevista dall’articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal paragrafo 9.2.8 dell’allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall’anno 2025 e per quelli successivi, le risorse di cui all’articolo 2, comma 5, non spese al termine di ogni esercizio, non confluiranno nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera dello stesso.”.

## Art. 6

*(Modifica alla legge regionale 30 giugno 2025, n. 34)*

1. La legge regionale 30 giugno 2025, n. 34 è modificata come segue:
  - a) nell’articolo 2, comma 1, lett. i) le parole: “donne disabili” sono sostituite dalle seguenti “donne con disabilità”;
  - b) nell’articolo 3, comma 3 dopo le parole: “La richiesta può essere rivolta ad un singolo soggetto della rete.” sono aggiunte le seguenti: “Le Prefetture – UTG contribuiscono con riguardo ai settori di competenza.”;
  - c) nell’articolo 8 il periodo: “le Case operano in maniera integrata con le Forze dell’ordine e la rete socio-sanitari e assistenziali territoriali” è sostituito dal seguente: “Nell’ambito delle rispettive competenze, le Case collaborano con le Forze dell’ordine e operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali.”;
  - d) il comma 6 dell’articolo 7 ed il comma 5 dell’articolo 8 sono abrogati;
  - e) dopo il comma 1 dell’articolo 22 è aggiunto il seguente:

“1.bis. Al fine di garantire il rispetto della disciplina in materia di vincoli prevista dall’articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal paragrafo 9.2.8 dell’allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall’anno 2025 e per quelli successivi, le risorse di cui al comma 1, non spese al termine di ogni esercizio, non confluiranno nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera dello stesso.”.

## **Art. 7**

*(Modifiche dell’articolo 9 della l.r. n. 48/2019)*

1. Nell’articolo 9, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 ((Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), le parole: “, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice procedura penale,” sono soppresse.

## **Art. 8**

*(Modifiche alla l.r. n. 25/2025)*

1. Nella legge regionale 30 maggio 2025, n. 25 (Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dell’articolo 2, le parole: “istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l’Unità” sono sostituite dalle seguenti: “, sulla base di protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove l’attivazione dell’Unità”;
- b) al comma 2, dell’articolo 2 dopo le parole: “è costituita” sono aggiunte le seguenti: “, senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali,”;
- c) al comma 5, dell’articolo 2 dopo le parole: “di pedagogia scolastica” sono aggiunte le seguenti: “in collaborazione con le istituzioni scolastiche,”.
- d) al comma 1, dell’articolo 3, dopo le parole: “pedagogia scolastica” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dell’autonomia scolastica e nell’ambito della programmazione deliberata dagli istituti scolastici,”;

- e) alla lettera f) del comma 1, dell'articolo 3, le parole: “quale parte integrante dell'offerta formativa” sono soppresse.
- f) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è abrogata;
- g) al comma 2, dell'articolo 4 dopo le parole: “seguenti attività” sono aggiunte le seguenti: “concordate con le istituzioni scolastiche”.
- h) all'articolo 5, dopo le parole “l. 205/2017” sono aggiunte le seguenti: “e dalla legge 15 aprile 2024, n.55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali).
- i) al comma 1, dell'articolo 6 le parole: “dei” sono sostituite dalle seguenti: “di eventuali” e dopo le parole: “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “previa intesa con l’Ufficio scolastico regionale”;
- j) il comma 2, dell'articolo 6 è abrogato.

## **Art. 9**

*(Disposizioni finanziarie)*

- 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.